

Il socio lavoratore: sempre meno tutelato, sempre più precario

Il giorno 14/5/2003 si è svolto presso la camera del lavoro di Modena un interessante seminario sulla figura del socio lavoratore. L'esigenza per la CGIL di affrontare tale argomento nasce dal fatto che la legge 30/2003, contenente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (ex legge delega 848), è in dirittura di arrivo. Per essere pienamente operativa necessita di alcuni decreti legislativi, che secondo il Ministro Maroni potrebbero essere pronti entro giugno. Gli argomenti affrontati da questa legge sono parecchi (collocamento, outsourcing, job on call, job sharing, staff leasing, part-time, co.co.co.), ed uno degli elementi principali della legge è la modifica o meglio lo scardinamento della legge 142/2001 sul socio lavoratore. Tra l'altro quella sul socio lavoratore è l'unica misura della legge che, una volta approvata al Senato, diventerebbe immediatamente esecutiva. L'unica a non necessitare di un successivo decreto delegato ministeriale per l'attuazione.

Con l'entrata in vigore della legge 30/2003 si modifica e si stravolge il senso originale della legge 142/2001, modificandola pesantemente per arrivare a dare preminenza al vincolo associativo piuttosto che al rapporto di lavoro.

Il merito della legge 142/2001, pur lasciando alcuni punti di ombra, era stato quello di definire un ruolo ed un trattamento "universale" per i soci lavoratori. Infatti si normava la duplice posizione del socio lavoratore che è sia socio nella forma associativa di impresa nella cooperativa, ma anche prestatore d'opera. Fino a questa legge c'erano stati accordi (5/4/1990 e 23/7/1993) che avevano delineato sempre più in dettaglio la condizione del socio lavoratore, ma solo con la legge 142/2001 si era arrivati ad una definizione organica più che accettabile che aveva trovato il plauso del sindacato e delle centrali cooperative. In essa infatti si sancivano alcuni elementi caratteristici della duplice ruolo:

- **la partecipazione diretta del socio alle decisioni societarie** (democratizzazione di impresa e partecipazione diffusa)

l'elemento distintivo di prestatore d'opera nel cui ambito il lavoratore deve fare riferimento alle normative che regolamentano i rapporti di lavoro (subordinato, parasubordinato e libero professionale). Ne consegue che i trattamenti economici e normativi devono essere quelli previsti dal contratto nazionale di riferimento per i lavoratori subordinati, e non inferiori alla media nazionale per i lavoratori parasubordinati e libero professionali. Inoltre si deve applicare lo "Statuto dei Lavoratori" e le controversie tra lavoratore ed azienda vengono presentate davanti al giudice del lavoro. Infine le cooperative hanno 5 anni di tempo per allinearsi ai limiti previdenziali.

Queste norme dovevano essere recepite dai regolamenti interni delle cooperative entro il 30/6/2002 e non potevano esserci deroghe. Purtroppo non tutte le cooperative hanno operato in tal senso, perché le centrali cooperative hanno indotto l'approvazione di regolamenti standard con elementi che poi ritroviamo stranamente anche nella legge 30/2003.

E cosa accade con l'entrata in vigore della legge 30/2003?

Tale legge pone al centro il rapporto associativo (rapporto tra pari) da cui seguono immediatamente una serie di condizioni che fanno arretrare lo status di socio lavoratore a quello che veniva normato prima degli accordi del 5/4/1990:

non esiste più l'obbligo di applicazione di un contratto nazionale, perché per tutte le questioni normative si fa riferimento al solo regolamento interno. Unico obbligo è quello di rispettare la retribuzione minima di settore. Va da sé che si creeranno rapporti diretti tra cooperativa e socio creando terreno fertile per una destrutturazione dell'organizzazione del lavoro a scapito del singolo individuo.

lo "Statuto di Lavoratori" non è più un vincolo, ma un semplice riferimento. In questo caso la conseguenza immediata è che l'articolo 18, su cui tanto si sta discutendo, non riguarderebbe comunque nessun socio di cooperative indipendentemente dal numero di lavoratori presenti in cooperativa.

le eventuali controversie tra socio lavoratore e cooperativa non saranno più presentate davanti al giudice del lavoro, ma verranno presentate davanti al giudice ordinario, il quale non potrà far altro che prendere atto che la prevalenza nella causa sarà data al discorso associativo (rapporto tra pari).

Appare evidente che, date queste condizioni, la situazione del socio lavoratore diventi particolarmente precaria, e sancisca una frantumazione anche all'interno delle cooperative stesse tra chi è socio lavoratore e chi invece è dipendente (pur svolgendo mansioni identiche i primi saranno meno tutelati dei secondi).

Entro il 31/12/2003 le cooperative dovranno adeguarsi alle direttive della legge 30/2003 ed in questo passaggio alcune cooperative sono passate da rapporti con i lavoratori di tipo subordinato a rapporti di tipo parasubordinato (tempo determinato e cococo).

Al di là dei gravi errori che intravediamo nell'applicazione della legge siamo anche molto perplessi e critici rispetto alle minimizzazioni che riceviamo dalle centrali cooperative, dove si dice che comunque non cambierà nulla per i soci lavoratori. Ci chiediamo come le centrali cooperative siano in grado di garantire il non cambiamento rispetto alle legge 142/2001, quando in sostanza hanno già indotto l'utilizzo di regolamenti standard che prevedono alcune norme proprie della legge 30/2003. Ci chiediamo come le centrali cooperative potranno impedire uno scivolamento verso il basso delle condizioni dei soci lavoratori in presenza di gare di appalto. Infatti partecipando in gare di appalto la non applicazione delle norme di precarizzazione per i lavoratori (che si tramutano in costi più bassi) introdotte dalla legge 30/2003 potrebbero rendere non competitive le offerte delle cooperative le quali, evidentemente per la loro sopravvivenza, tenderanno ad adeguarsi al regime più basso e meno tutelante per i soci ed avere quindi costi minori e maggiori opportunità di portare a casa la commessa. Per usare uno slogan "la guerra tra i poveri". Ci pare quindi superficiale l'analisi che ci viene proposta dalle centrali cooperative.

Detto delle condizioni in cui si opera crediamo che per far crescere ancora il movimento cooperativo non si possano accettare situazioni di questo tipo. Per evitare che il movimento cooperativo sia marginalizzato solo all'ambito sociale, o ad attività che altri non fanno crediamo si debba rivitalizzare tale movimento partendo proprio dalla figura del socio lavoratore come elemento cardine. Ridurre i diritti dei soci lavoratori significa minare alla base l'idea della cooperazione.

La CGIL ha deciso una forte iniziativa in merito alle questioni che vi abbiamo esposto. Oltre alle attività informative, rivolte ai soci-lavoratori e a tutto il mondo del lavoro, le Rappresentanze Sindacali dovranno lavorare nelle aziende per impedire che la legge 30/2003 venga recepita dai regolamenti interni delle cooperative, spazzando via quanto di buono ottenuto con la legge 142/2001. Dovremo cercare di dare un'impronta agli elementi normativi affermando un semplice concetto: trattamenti normativi ed economici identici tra soci lavoratori e lavoratori dipendenti a parità di mansioni svolte. Sono inoltre previsti incontri con le centrali cooperative, per segnalare il grande rischio che, a parere della CGIL, il movimento cooperativo sta correndo.

Confidiamo che queste nostre considerazioni siano da sprone per i soci Mediagroup e per la direzione ad impedire che le tutele, seppure incomplete, finalmente raggiunte dai soci di cooperative con la legge 142/2001 possano subire pesanti arretramenti. Confidiamo quindi che nell'ambito delle prerogative degli organi sociali si apra una discussione che metta al primo punto la tutela dei soci e che serva da catalizzatore per portare queste istanze nelle sedi opportune della Lega delle Cooperative e per cercare insieme di sventare questo ennesimo attacco al mondo cooperativo.